

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.